



2016/0225(COD)

3.5.2017

EMENDAMENTI 117 - 318

Progetto di relazione
Malin Björk
(PE601.257v01-00)

Quadro dell'Unione per il reinsediamento

Proposta di regolamento
(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Emendamento 117
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento

–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 118

Auke Zijlstra, Janice Atkinson, Marine Le Pen, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton
a nome del gruppo ENF

Proposta di regolamento

–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La definizione di politiche in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi è di esclusiva competenza nazionale, non dell'UE. I rifugiati e i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere ospitati principalmente in zone sicure del loro paese d'origine o almeno nella propria regione, dove condividono la lingua, la religione e i valori culturali. Inoltre, l'UNHCR ha rilevato che, nel 2016, soltanto il 2,65 % di tutti i migranti sbarcati in Italia per chiedere asilo sono stati qualificati come rifugiati. Attuando questo quadro, l'UE incoraggerà ulteriormente l'immigrazione clandestina, il che è inaccettabile.

Emendamento 119

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) È opportuno garantire la coerenza e l'efficacia del sistema europeo comune di asilo. Ciò presuppone, in particolare, il rafforzamento di percorsi di accesso legale e sicuro per i cittadini di paesi terzi o apolidi bisognosi di protezione internazionale. Il reinsediamento è un percorso di accesso legale che deve rappresentare una soluzione duratura per i cittadini di paesi terzi o apolidi più vulnerabili e, in particolare, nel caso in cui non sia possibile nessun'altra soluzione.

Or. fr

Emendamento 120
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Risulta fondamentale, al fine di non procrastinare lo status quo o peggiorare ulteriormente la situazione, indicare chiaramente nella proposta che, se non esiste la volontà comune di cooperare per risolvere questo problema (come è dimostrato dai fatti), la strategia non può essere quella di continuare a illudere e ingannare i cittadini europei con grandi annunci che non portano a risultati tangibili.

Or. it

Emendamento 121
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nel referendum sulle quote di migranti tenutosi in Ungheria nel 2016, una stragrande maggioranza (98,36 %) ha votato contro il reinsediamento obbligatorio di quanti non siano cittadini ungheresi in Ungheria.

Or. en

Emendamento 122
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) L'applicazione di quote di immigrazione obbligatorie da parte degli Stati membri non è soltanto una questione molto controversa e discussa, ma anche un affronto alla sovranità degli Stati membri; tale questione dovrebbe basarsi sull'accettazione volontaria anziché essere imposta dall'Unione; ciascuno Stato membro dovrebbe decidere quali e quanti rifugiati accogliere; la proposta dovrebbe, pertanto, essere opportunamente rivista in modo da essere volontaria anziché obbligatoria.

Or. en

Emendamento 123
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Se gli Stati membri decidono legittimamente di non voler attuare e

rispettare appieno e in maniera efficace un piano di ripartizione della politica comune, delle responsabilità e degli oneri a essa collegati, si deve prendere atto con coraggio del fallimento dell'UE in materia di politica migratoria.

Or. it

Emendamento 124

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia²⁹, nella quale raccomandava agli Stati partecipanti di ammettere persone bisognose di protezione internazionale sfollate a causa del conflitto in Siria. Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, sarà attivato un programma volontario di ammissione umanitaria quando gli attraversamenti irregolari della frontiera tra la Turchia e l'UE cesseranno o almeno diminuiranno in modo significativo e sostenibile. A questo programma gli Stati membri contribuiranno su base volontaria.

soppresso

²⁹ C(2015) 9490.

Or. it

Emendamento 125

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia²⁹, nella quale raccomandava agli Stati partecipanti di ammettere persone bisognose di protezione internazionale sfollate a causa del conflitto in Siria. Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, sarà attivato un programma volontario di ammissione umanitaria quando gli attraversamenti irregolari della frontiera tra la Turchia e l'UE cesseranno o almeno diminuiranno in modo significativo e sostenibile. A questo programma gli Stati membri contribuiranno su base volontaria.

²⁹ C(2015) 9490.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 126
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia²⁹, nella quale raccomandava agli Stati partecipanti di ammettere persone bisognose di protezione internazionale

Emendamento

(4) Il 15 dicembre 2015 la Commissione ha rivolto agli Stati membri e agli Stati associati una raccomandazione per un programma volontario di ammissione umanitaria con la Turchia²⁹, nella quale raccomandava agli Stati partecipanti di ammettere persone bisognose di protezione internazionale

sfollate a causa del conflitto in Siria.
Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, sarà attivato un programma volontario di ammissione umanitaria quando gli attraversamenti *irregolari* della frontiera tra la Turchia e l'UE cesseranno o almeno diminuiranno in modo significativo e sostenibile. A questo programma gli Stati membri contribuiranno su base volontaria.

²⁹ C(2015) 9490.

sfollate a causa del conflitto in Siria.
Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, sarà attivato un programma volontario di ammissione umanitaria quando gli attraversamenti *illegali* della frontiera tra la Turchia e l'UE cesseranno o almeno diminuiranno in modo significativo e sostenibile. A questo programma gli Stati membri contribuiranno su base volontaria.

²⁹ C(2015) 9490.

Or. el

Emendamento 127

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, tutti i nuovi migranti irregolari che approdano dalla Turchia alle isole greche dal 20 marzo 2016 saranno rinviiati in Turchia. Per ogni siriano rinviiato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia nell'Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilità delle Nazioni Unite. Nel maggio 2016 gli Stati membri e gli Stati associati a Dublino e la Turchia hanno raggiunto un'intesa comune su procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento.

Emendamento

soppresso

Or. it

Emendamento 128

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, tutti i nuovi migranti irregolari che approdano dalla Turchia alle isole greche dal 20 marzo 2016 saranno rinviiati in Turchia. Per ogni siriano rinviiato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sar  reinsediato dalla Turchia nell'Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilit  delle Nazioni Unite. Nel maggio 2016 gli Stati membri e gli Stati associati a Dublino e la Turchia hanno raggiunto un'intesa comune su procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 129
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, tutti i nuovi migranti irregolari che approdano dalla Turchia alle isole greche dal 20 marzo 2016 saranno rinviiati in Turchia. Per ogni siriano rinviiato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sar  reinsediato dalla Turchia nell'Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilit  delle Nazioni Unite. Nel maggio 2016 gli Stati membri e gli Stati associati a Dublino e la Turchia hanno raggiunto un'intesa comune su procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento.

Emendamento

(5) Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, tutti i nuovi migranti irregolari che approdano dalla Turchia alle isole greche dal 20 marzo 2016 saranno rinviiati in Turchia. Per ogni siriano rinviiato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sar  reinsediato dalla Turchia nell'Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilit  delle Nazioni Unite. Nel maggio 2016 gli Stati membri e gli Stati associati a Dublino e la Turchia hanno raggiunto un'intesa comune su procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento. ***Da allora, l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del***

18 marzo 2016 continua a dare risultati tangibili, nonostante le circostanze difficili. A partire dal 2 marzo 2017, 3 565 siriani sono stati reinsediati nel quadro della dichiarazione UE-Turchia.

Or. en

Emendamento 130
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, tutti i nuovi migranti ***irregolari*** che approdano dalla Turchia alle isole greche dal 20 marzo 2016 saranno rinviiati in Turchia. Per ogni siriano rinviiato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sar  re-insediato dalla Turchia nell'Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilit  delle Nazioni Unite. Nel maggio 2016 gli Stati membri e gli Stati associati a Dublino e la Turchia hanno raggiunto un'intesa comune su procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento.

Emendamento

(5) Secondo la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, tutti i nuovi migranti ***illegali*** che approdano dalla Turchia alle isole greche dal 20 marzo 2016 saranno rinviiati in Turchia, ***estendendo i protocolli bilaterali Grecia-Turchia del 2001 e del 2010 rispetto ai cui impegni presi la Turchia ha sistematicamente praticato l'ostruzionismo. Secondo detta dichiarazione UE-Turchia***, per ogni siriano rinviiato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sar  re-insediato dalla Turchia nell'Unione, tenendo conto dei criteri di vulnerabilit  delle Nazioni Unite. Nel maggio 2016 gli Stati membri e gli Stati associati a Dublino e la Turchia hanno raggiunto un'intesa comune su procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento.

Or. el

Emendamento 131
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato la comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa", nella quale annunciava che avrebbe presentato una proposta su un sistema strutturato di reinsediamento ***che avrebbe delineato la politica dell'Unione in materia di reinsediamento e garantito un approccio comune per l'ingresso sicuro e legale nell'Unione delle persone bisognose di protezione internazionale.***

³⁰ COM(2016) 197 final.

Emendamento

(6) Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato la comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa³⁰", nella quale annunciava che avrebbe presentato una proposta su un sistema strutturato di reinsediamento.

³⁰ COM(2016) 197 final.

Or. el

Emendamento 132
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il 12 aprile 2016 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni³¹, in cui sottolineava la necessità di un programma ***permanente*** di reinsediamento a livello dell'Unione ***che prevedesse il reinsediamento di un numero significativo di rifugiati a fronte del numero complessivo di rifugiati che chiedono protezione nell'Unione.***

³¹ 2015/2095(INI).

Emendamento

(7) Il 12 aprile 2016 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni³¹, in cui sottolineava la necessità di un programma di reinsediamento a livello dell'Unione.

³¹ 2015/2095(INI).

Or. el

Emendamento 133

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri.

Emendamento

(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri. ***Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe essere basato sulle esigenze umanitarie, contribuire a soddisfare le esigenze globali di reinsediamento e alleviare le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae.***

Or. en

Emendamento 134

Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri.

Emendamento

(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione ***sotto la guida politica del Parlamento, con il sostegno operativo e l'attuazione da parte della Commissione e dei suoi organi*** e programmi mirati di reinsediamento

dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri.

Or. el

Emendamento 135

Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri.

Emendamento

(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani annuali di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri. ***Gli Stati membri partecipano su base volontaria.***

Or. bg

Emendamento 136

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani ***annuali*** di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri.

Emendamento

(8) Sulla base delle iniziative già esistenti, è opportuno istituire un quadro dell'Unione per il reinsediamento stabile e affidabile, finalizzato a reinsediare persone bisognose di protezione internazionale e da attuarsi secondo piani di reinsediamento dell'Unione e programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che realizzino efficacemente gli impegni concreti degli Stati membri.

Emendamento 137

Jeroen Lenaers

**Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe essere basato sulle esigenze umanitarie, contribuire a soddisfare le esigenze globali di reinsediamento e alleviare le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae. Esso dovrebbe essere conforme a strutture di reinsediamento già esistenti, in particolare le consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento (ATCR), allo scopo di aumentare gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri per il reinsediamento in modo da soddisfare almeno il 15 % delle esigenze globali di reinsediamento, come indicato nelle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR. Tali sforzi dovrebbero essere associati a sforzi volti a stabilire norme internazionali vincolanti in materia di responsabilità condivisa su scala mondiale al fine di reinsediare tutte le persone bisognose di reinsediamento come indicato dall'UNHCR.

Or. en

Motivazione

L'Unione europea detiene il 23,8 % del PIL mondiale e il 6,9 % della popolazione mondiale. La parte di responsabilità dell'Unione europea dovrebbe, quindi, rispecchiare il peso combinato di questi due dati, che ammonta a circa il 15 %. Quanto sopra è in linea con il meccanismo di ripartizione delle responsabilità di cui alla proposta della Commissione su Dublino IV relativamente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri.

Emendamento 138

PE604.558v01-00

14/111

AM\1124803IT.docx

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Tale quadro prevede la partecipazione degli Stati membri su base volontaria e dovrebbe mirare a un impegno efficace e sistematico di tutti gli Stati membri. Esso dovrebbe, pertanto, fornire gli incentivi necessari agli Stati membri per incoraggiarli ad adoperarsi maggiormente e ad attuare programmi permanenti di reinsediamento.

Or. fr

Emendamento 139
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) *Tale* quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria **ben** gestita volta a **ridurre le divergenze** tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, **provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a**

(9) *Un* quadro **obbligatorio** è un elemento **non** essenziale di una politica migratoria **mal** gestita volta a **imporre l'armonizzazione** tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento.

conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 140

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita **volta a ridurre le divergenze tra** le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali **o all'interno delle quali** è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

Emendamento

(9) Tale quadro, **dal momento che partecipa al rafforzamento dei percorsi di accesso legale**, è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita **e contribuisce al corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo, al fine di armonizzare** le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo

all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.
Esprimendosi in modo univoco e facendosi carico di una congrua parte delle esigenze globali di reinsediamento, l'Unione dovrebbe dare l'esempio e sforzarsi a sollecitare l'impegno dei paesi terzi a dare anch'essi prova di solidarietà, adoperandosi a favore del reinsediamento a livello globale.

Or. fr

Emendamento 141
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Tale quadro è un elemento ***essenziale*** di una politica migratoria ***ben gestita*** volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, ***provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali,*** dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di

Emendamento

(9) Tale quadro è un elemento di una politica migratoria volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

Or. el

Emendamento 142

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, ***aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi*** e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento ***permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.***

Emendamento

(9) Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così ***le morti nel Mediterraneo, distruggendo il modello commerciale dei trafficanti di esseri umani e riducendo*** la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento.

Or. it

Emendamento 143

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a **ridurre le divergenze tra** le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso **irregolare su larga scala** di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione **umentando la sua forza di negoziato nei confronti dei** paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

Emendamento

(9) Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a **incrementare e integrare** le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, contribuire a ridurre il rischio di un afflusso **mal gestito** di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, riducendo così la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali. **Tale quadro potrebbe** dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione **allo scopo di alleviare le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae** nei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 144

Helga Stevens

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri, **contribuire a ridurre il rischio di un** afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, **riducendo così** la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

(9) Tale quadro è un elemento essenziale di una politica migratoria ben gestita volta a ridurre le divergenze tra le prassi e procedure nazionali in materia di reinsediamento, provvedere affinché i cittadini di paesi terzi e gli apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino in modo legale e sicuro nel territorio degli Stati membri **dopo aver ridotto l'**afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri **e, di conseguenza,** la pressione degli arrivi spontanei sui sistemi di asilo nazionali, dimostrare solidarietà nei confronti dei paesi **terzi** ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi, aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Il reinsediamento dovrebbe essere l'ultimo passo nella gestione della crisi dei rifugiati dopo avere innanzitutto rese sicure le frontiere.

Emendamento 145

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Quando autorizzano il reinsediamento delle persone di sfollate all'interno del proprio territorio (IDP), gli

Stati membri dovrebbero innanzitutto rispettare il diritto di tali sfollati interni a ritornare nei loro luoghi di origine e non dovrebbero per nessun motivo reinsediarli al fine di conseguire obiettivi di politica estera dell'Unione o nazionali.

Or. en

Motivazione

The U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), in its General Recommendation XXII on Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination stated that: "All ... refugees and displaced persons have, after their return to their homes of origin, the right to have restored to them property of which they were deprived in the course of the conflict and to be compensated appropriately for any such property that cannot be restored to them".

Section V of the United Nations Guiding Principles on Internal Displacement (the Guiding Principles) contains the Principles Relating to Return, Resettlement and Reintegration of Internally Displaced Persons. Principle 28 provides that: "Competent authorities have the primary duty and responsibility to establish conditions, as well as provide the means, which allow internally displaced persons to return voluntarily, in safety and with dignity, to their homes or places of habitual residence, or to resettle voluntarily in another part of the country. Such authorities shall endeavour to facilitate the reintegration of returned or resettled internally displaced persons".

Emendamento 146

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve

soppresso

avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².

³² COM(2016) 385 final.

Or. it

Emendamento 147
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².

soppresso

³² COM(2016) 385 final.

Or. en

Emendamento 148

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².

soppresso

³² COM(2016) 385 final.

Or. en

Emendamento 149

Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel

territorio degli Stati membri, ***dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione***³².

³² COM(2016) 385 final.

territorio degli Stati membri ***si deve procedere a un cambiamento sostanziale nella gestione del fenomeno dell'immigrazione. Come dimostrato empiricamente e platealmente dal caso italiano, la percentuale di persone che hanno i requisiti per ricevere legittimamente asilo è una minoranza sostanziale rispetto al totale degli arrivi.***

Or. it

Emendamento 150

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali ***o all'interno delle quali*** è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per ***gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del***

Emendamento

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per, ***in particolare, privilegiare un uso strategico del reinsediamento.***

7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².

³² COM(2016) 377 final.

Or. fr

Motivazione

L'uso strategico del reinsediamento quale inteso dall'UNHCR consente di massimizzarne gli effetti positivi, in particolare nei confronti dei paesi di primo rifugio e dei rifugiati non reinsediati. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, unire le forze nel quadro di tale uso strategico al fine di ottimizzare l'efficacia e il valore aggiunto dell'azione dell'Unione.

Emendamento 151 **Sergei Stanishev**

Proposta di regolamento **Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso **irregolare** su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali ***o all'interno delle quali*** è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi ***di politica estera*** dell'Unione, è opportuno che ***le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².***

Emendamento

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un afflusso su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi dell'Unione ***nel settore della migrazione e della gestione delle crisi, sarebbe opportuno garantire protezione alle persone che ne hanno bisogno e ridurre gli incentivi a ricorrere a mezzi irregolari per ottenerla.***

Emendamento 152
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un *afflusso irregolare* su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².

³² COM(2016) 377 final.

Emendamento

(10) Per contribuire a ridurre il rischio di un *ingresso illegale* su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².

³² COM(2016) 377 final.

Emendamento 153
Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 10

(10) Per **contribuire a** ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².

³² COM(2016) 385 final.

(10) Per ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, dimostrare solidarietà ai paesi ricompresi in regioni verso le quali o all'interno delle quali è stato sfollato un gran numero di persone bisognose di protezione internazionale alleviando la pressione su tali paesi e aiutare a conseguire gli obiettivi di politica estera dell'Unione, è opportuno che le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento aderiscano a un impegno modulato con i paesi terzi per gestire meglio la migrazione, come previsto nella comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione³².

³² COM(2016) 385 final.

Or. en

Emendamento 154

Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Nel quadro dell'uso strategico del reinsediamento, l'Unione dovrebbe sforzarsi di intrattenere fin dall'inizio un dialogo costante con i paesi terzi dai quali hanno luogo i reinsediamenti, in particolare quelli che fanno fronte a crisi di lunga durata caratterizzate dalla presenza di situazioni prolungate di rifugiato. Tale dialogo dovrebbe essere finalizzato a ottimizzare gli effetti positivi dei reinsediamenti

realizzati a partire da questi paesi ponendo, in particolare, l'accento sull'incremento delle capacità di asilo di tali paesi, sull'integrazione dei rifugiati presenti sul proprio territorio, sulla loro protezione dalle persecuzioni e sul non respingimento verso i paesi d'origine.

Or. fr

Motivazione

L'Unione non dovrebbe soltanto privilegiare l'uso strategico del reinsediamento quale inteso dall'UNHCR, ma deve altresì esserne un attore chiave. Al fine di massimizzare le possibilità di successo, il paese di primo rifugio dovrebbe essere coinvolto fin dall'inizio nel processo. I reinsediamenti dovrebbero quindi andare di pari passo con un dialogo più intenso con i paesi terzi dai quali hanno luogo i reinsediamenti al fine di massimizzare gli effetti positivi dell'uso strategico degli stessi.

Emendamento 155

Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Dovrebbe essere possibile esaminare le richieste di asilo anche al di fuori dei confini dell'UE, al fine di accelerare il processo, proteggere i richiedenti asilo genuini e determinare il rifiuto per le persone per le quali non sussistono le ragioni dell'asilo.

Or. it

Emendamento 156

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) L'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze globali di reinsediamento quando determina il numero di posti di reinsediamento che mette a disposizione nel quadro del presente regolamento. A tal fine, è opportuno stabilire un obiettivo numerico che corrisponda al numero di persone di cui l'Unione dovrebbe essere in grado di farsi carico tenendo conto delle esigenze globali e delle capacità di accoglienza degli Stati membri. Conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sarebbe opportuno mirare a conseguire gradualmente un'equa distribuzione delle persone reinsediate tra gli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 157
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 158
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

Emendamento

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate ***soltanto dopo l'esecuzione preventiva di una valutazione d'impatto della presente proposta legislativa.***

Or. ro

Emendamento 159
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di ***esclusione*** comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

Emendamento

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di ***inammissibilità*** comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

Or. en

Emendamento 160
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare *procedure* standard **comuni**, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare *una procedura* standard **comune**, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

Or. bg

Emendamento 161
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard **comuni**, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

Emendamento

(11) Per ridurre le divergenze tra le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard, criteri di ammissibilità e motivi di esclusione comuni ai fini della selezione, e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate.

Or. el

Emendamento 162
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per **ridurre le divergenze tra** le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di **esclusione** comuni ai fini della selezione, e uno status comune di

Emendamento

(11) Per **armonizzare** le prassi e le procedure di reinsediamento nazionali occorre formulare procedure standard comuni, criteri di ammissibilità e motivi di **inammissibilità** comuni ai fini della selezione, e uno status comune di

protezione da accordare alle persone
reinsediate.

protezione da accordare alle persone
reinsediate.

Or. fr

Emendamento 163

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il reinsediamento è uno strumento di protezione. Il ricongiungimento familiare dovrebbe essere indipendente dagli obiettivi minimi di reinsediamento e dovrebbe essere mantenuto quale meccanismo chiave per garantire che i cittadini dell'UE e i cittadini dei paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri godano del diritto fondamentale alla vita familiare a norma dell'articolo 8 della CEDU. Il reinsediamento dei familiari non dovrebbe essere utilizzato per le persone che avrebbero altrimenti il diritto di raggiungere la loro famiglia in uno Stato membro in modo tempestivo attraverso altre disposizioni legislative previste dal diritto dell'UE o nazionale. Gli Stati membri dovrebbero adottare politiche di ricongiungimento flessibili e garantire che i programmi di ricongiungimento familiare siano sviluppati al di fuori delle quote di reinsediamento.

Or. en

Emendamento 164

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare **sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016**. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Emendamento

(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri **e dell'UNHCR**, in particolare **le consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento (ATCR), allo scopo di aumentare gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri per il reinsediamento in modo da soddisfare almeno il 25 % delle esigenze globali di reinsediamento come indicate nelle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR**. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Or. en

Emendamento 165
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. **Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.**

Emendamento

(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.

Or. bg

Emendamento 166

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, ***in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016.*** Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Emendamento

(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri ***e dell'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR).*** Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Or. it

Emendamento 167

Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Emendamento

(12) Le procedure standard comuni dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, ***nonché dell'UNHCR e dell'OIM.*** Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Emendamento 168
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le procedure standard **comuni** dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Emendamento

(12) Le procedure standard dovrebbero essere basate sulle precedenti esperienze e sugli attuali standard di reinsediamento degli Stati membri, in particolare sulle procedure operative standard per l'attuazione del programma di reinsediamento con la Turchia previsto nella dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016. Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe consentire l'uso di **almeno** due tipi di procedure standard di reinsediamento.

Or. el

Emendamento 169
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Entrambi i tipi di procedura comprendono** le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione, decisione ed esecuzione della decisione.

Emendamento

(13) **La procedura comprende** le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione, decisione ed esecuzione della decisione. **Essa permette una valutazione completa delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi.**

Or. bg

Emendamento 170

Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Entrambi i** tipi di procedura comprendono le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione e decisione.

Emendamento

(13) **Almeno due** tipi di procedura comprendono le seguenti fasi: identificazione, registrazione, valutazione, decisione **ed esecuzione della decisione**.

Or. el

Emendamento 171

Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) **È opportuno definire una procedura ordinaria che permetta una valutazione completa delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi.**

Emendamento

soppresso

Or. bg

Emendamento 172

Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno definire una procedura ordinaria che permetta una valutazione completa delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi.

Emendamento

(14) È opportuno definire una procedura **rapida e** ordinaria che permetta una valutazione completa delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi.

Or. it

Emendamento 173
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi dovrebbe limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 174
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi dovrebbe limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati.

Emendamento

soppresso

Or. bg

Emendamento 175

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi **dovrebbe** limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati.

Emendamento

(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi **potrebbe** limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati. **Il reinsediamento è destinato a essere una soluzione duratura per le persone reinsediate, ma gli Stati membri dovrebbero privilegiare la concessione dello status di rifugiato a prescindere dalla procedura a cui fanno ricorso.**

Or. fr

Emendamento 176

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza **della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia,** la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi **dovrebbe limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati.**

Emendamento

(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza **e** la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi **come nella procedura ordinaria.**

Emendamento 177
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi dovrebbe limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati.

Emendamento

(15) È opportuno definire una procedura accelerata che preveda lo stesso livello **elevato** di controlli di sicurezza della procedura ordinaria. Nella valutazione accelerata, tuttavia, la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei cittadini di paesi terzi o apolidi dovrebbe limitarsi a considerarne l'ammissibilità alla protezione sussidiaria e non il possesso dei requisiti per ottenere lo status di rifugiati.

Or. el

Emendamento 178
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. ***I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.***

Emendamento

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso.

Emendamento 179
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per **scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione**. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

Emendamento

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per **limitare il campo di azione dei trafficanti di immigrati clandestini e di altre persone**. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

Or. el

Emendamento 180
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per **scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal** ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di

Emendamento

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per **garantire protezione alle persone che ne hanno bisogno e non costringerle a** ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di

valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

Or. it

Emendamento 181
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria *e per quella accelerata*.

Emendamento

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per scoraggiare le persone bisognose di protezione internazionale dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'Unione europea in cerca di protezione. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri *partecipanti* il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria.

Or. en

Emendamento 182
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per *scoraggiare le* persone bisognose di protezione internazionale *dal ricorrere a percorsi irregolari per entrare nell'*Unione europea *in cerca di protezione*. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati

Emendamento

(16) La procedura di reinsediamento dovrebbe essere conclusa prima possibile per *garantire alle* persone bisognose di protezione internazionale *un accesso accelerato all'*Unione europea. D'altra parte, dovrebbe accordare agli Stati membri il tempo sufficiente per un esame

membri il tempo sufficiente per un esame completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

completo e adeguato di ciascun caso. I termini dovrebbero corrispondere a quanto necessario per compiere i diversi tipi di valutazione previsti per la procedura ordinaria e per quella accelerata.

Or. en

Emendamento 183

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero registrare in Eurodac i dati personali delle persone reinsediate. Ciò consentirà di far beneficiare le persone interessate dello stesso livello di protezione e degli stessi diritti che si applicano ai richiedenti asilo e ai beneficiari di protezione internazionale relativamente al trattamento dei loro dati, nonché di determinare, in caso di movimenti secondari, lo Stato membro responsabile del reinsediamento.

Or. fr

Emendamento 184

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di **cinque** anni dalla data del reinsediamento. **Poiché è opportuno**

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati **in Eurodac** per un periodo massimo di **dieci** anni dalla data

escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

del reinsediamento *conformemente al regolamento xxx/xxx (rifusione Eurodac).*

Or. fr

Motivazione

Si propone di prevedere una durata di 10 anni per la conservazione in Eurodac dei dati delle persone reinsediate al fine di armonizzare tale durata con quella applicabile ai richiedenti asilo e ai beneficiari di protezione internazionale conformemente al regolamento Eurodac.

Emendamento 185 **Monika Hohlmeier**

Proposta di regolamento **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per ***un periodo massimo*** di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

Emendamento

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per ***l'intera durata del soggiorno nell'Unione europea di cittadini di paesi terzi e apolidi che detengono un permesso di soggiorno temporaneo ottenuto attraverso il processo di reinsediamento; tale periodo è ridotto a*** cinque anni dalla data del reinsediamento ***in caso di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno ottenuto un permesso di soggiorno permanente attraverso il processo di reinsediamento.*** Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il

periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

Or. en

Emendamento 186

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. ***Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.***

Emendamento

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento.

Or. en

Emendamento 187

Beatrix von Storch

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per ***un periodo massimo di cinque anni dalla data del***

Emendamento

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per ***una durata conforme alle leggi, ai regolamenti e agli interessi***

reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

dello Stato membro ospitante su base volontaria.

Or. en

Emendamento 188
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo **massimo** di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

Emendamento

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo di **almeno** cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo **minimo** necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto. ***L'utilizzo dei dati personali raccolti secondo detta procedura non dovrebbe essere limitato esclusivamente alle attività e azioni direttamente correlate ai fini del reinsediamento.***

Or. el

Emendamento 189

Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

Emendamento

(17) Tutti i dati personali raccolti per la procedura di reinsediamento dovrebbero essere conservati **in Eurodac** per un periodo massimo di cinque anni dalla data del reinsediamento. Poiché è opportuno escludere dal reinsediamento in un altro Stato membro i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che sono già stati reinsediati da uno Stato membro o che negli ultimi cinque anni hanno rifiutato di reinsediarsi in uno Stato membro, tale periodo dovrebbe essere considerato il periodo necessario per la conservazione dei dati personali, incluse le impronte digitali e l'immagine del volto.

Or. en

Emendamento 190

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Al fine di agevolare il coordinamento tra Stati membri e il corretto funzionamento del quadro dell'Unione per il reinsediamento, gli Stati membri dovrebbero scambiare tra di loro e con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'UNHCR le informazioni relative alle procedure di reinsediamento che non sono andate a buon fine.*

Or. fr

Emendamento 191

Emil Radev, Mariya Gabriel

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da motivi umanitari o necessità urgenti di protezione legale o fisica.

Emendamento

soppresso

Or. bg

**Emendamento 192
Beatrix von Storch**

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da motivi umanitari o necessità urgenti di protezione legale o fisica.

Emendamento

soppresso

Or. en

**Emendamento 193
Eleftherios Synadinos**

**Proposta di regolamento
Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento

Emendamento

(18) È opportuno scegliere una procedura di reinsediamento per ciascun programma mirato di reinsediamento

dell'Unione. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da **motivi umanitari** o necessità urgenti di protezione legale **o fisica**.

dell'Unione. Una procedura accelerata potrebbe essere giustificata da necessità urgenti di protezione legale.

Or. el

Emendamento 194

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) *Non esiste alcun diritto soggettivo a essere reinsediati.*

soppresso

Or. en

Emendamento 195

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Non esiste alcun diritto soggettivo a essere reinsediati.

(19) Non esiste alcun diritto soggettivo a essere reinsediati. ***La persona accettata per il reinsediamento non può scegliere lo Stato di reinsediamento.***

Or. fr

Emendamento 196

Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Non esiste alcun diritto soggettivo a essere reinsediati.

(19) Non esiste alcun diritto soggettivo a essere reinsediati unicamente ***se non come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.***

Or. el

Emendamento 197

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Al fine di consentire di completare le norme che disciplinano la procedura da applicare nei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la procedura alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento, ad esempio determinando il ruolo del paese terzo nella procedura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

soppresso

Emendamento 198
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Al fine di consentire di completare le norme che disciplinano la procedura da applicare nei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la procedura alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento, ad esempio determinando il ruolo del paese terzo nella procedura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

soppresso

³³ G U L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 199
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di consentire di completare le norme *che disciplinano la procedura da applicare* nei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la procedura alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento, ad esempio determinando il ruolo del paese terzo nella procedura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(20) Al fine di consentire di completare le norme *applicate* nei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la procedura alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento, ad esempio determinando il ruolo del paese terzo nella procedura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. bg

Emendamento 200
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al fine di consentire di completare le norme che disciplinano la procedura da applicare nei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, è opportuno **delegare** alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la procedura alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento, ad esempio determinando il ruolo del paese terzo nella procedura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(20) Al fine di consentire di completare le norme che disciplinano la procedura da applicare nei programmi mirati di reinsediamento dell'Unione, è opportuno **valutare se è necessario delegare** alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare la procedura alla situazione del paese terzo da cui avviene il reinsediamento, ad esempio determinando il ruolo del paese terzo nella procedura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. el

Emendamento 201

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) **È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di**

Emendamento

soppresso

esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

Or. it

Emendamento 202
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione *e stabiliscano il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.*

Emendamento

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione *sulla base delle raccomandazioni e dell'orientamento politico del Parlamento.*

Or. el

Emendamento 203
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione *al fine di*

Emendamento

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione che definiscano i

garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione e **stabiliscano** il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri **ai** piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

piani annuali di reinsediamento dell'Unione e **raccomandino** il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri **che accettano i** piani e i loro contributi **volontari** al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

Or. en

Emendamento 204

Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

Emendamento

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani annuali di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano il numero massimo totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione **volontaria** degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

Or. bg

Emendamento 205

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani **annuali** di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano il numero **massimo** totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché priorità **geografiche** generali.

(21) Al fine di **integrare il presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'istituzione del piano pluriennale** di reinsediamento dell'Unione **che stabilisce** il numero **minimo** totale di persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi al numero totale di persone da reinsediare, nonché **le** priorità generali **riguardanti le persone che necessitano più urgentemente di protezione.**

Or. en

Emendamento 206

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani **annuali** di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano **il numero massimo totale di** persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi **al numero totale di** persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

Emendamento

(21) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, che definiscano i piani di reinsediamento dell'Unione e stabiliscano **l'obiettivo numerico relativo alle** persone da reinsediare, i dettagli sulla partecipazione degli Stati membri ai piani e i loro contributi **all'obiettivo numerico relativo alle** persone da reinsediare, nonché priorità geografiche generali.

Or. fr

Emendamento 207

Helga Stevens

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) *Al fine di ridurre l'afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri, è fondamentale che il Consiglio definisca altresì il numero massimo totale di persone che l'Unione europea nel suo complesso potrebbe accogliere, indipendentemente dal fatto che esse ricorrano a vie legali quali il reinsediamento o all'immigrazione clandestina.*

Or. en

Motivazione

Il reinsediamento dovrebbe essere l'ultimo passo nella gestione della crisi dei rifugiati dopo avere innanzitutto rese sicure le frontiere. La maggior parte dei rifugiati, ovvero tutti coloro che hanno precedentemente trovato rifugio sicuro nei paesi di transito, dovrebbero essere ospitati nella regione d'origine. La Convenzione di Ginevra è intesa a proteggere le vite umane. Non ha, tuttavia, mai previsto di accogliere centinaia di migliaia di rifugiati provenienti da paesi lontani migliaia di chilometri senza che gli Stati membri avessero la possibilità di condurre politiche di integrazione e di attivazione ad hoc.

Emendamento 208

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento**Considerando 22***Testo della Commissione*

(22) È *altresì* opportuno che *tali competenze siano esercitate su proposta della Commissione relativa al numero massimo totale di persone da reinsediare e alle priorità geografiche generali*. La Commissione *dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione*. Il Consiglio *dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi*. La Commissione *e il Consiglio dovrebbero tener conto delle discussioni svolte*

Emendamento

(22) È opportuno che *la Commissione definisca, adottando atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'UE, il piano annuale di reinsediamento stabilendo il numero massimo totale di persone da reinsediare, le priorità geografiche e i livelli di partecipazione degli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti*

nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. La Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

Or. it

Emendamento 209

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate **su proposta** della Commissione **relativa** al numero **massimo** totale di persone da reinsediare e alle priorità **geografiche** generali. La Commissione dovrebbe **presentare** la proposta **contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.**

Emendamento

(22) È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate **mediante atto delegato** della Commissione **relativo** al numero **minimo** totale di persone da reinsediare e alle priorità generali **riguardanti le persone che necessitano più urgentemente di protezione.** La Commissione dovrebbe **tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento e allineare** la proposta **alle consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento (ATCR), allo scopo di aumentare gradualmente gli sforzi collettivi degli Stati membri per il reinsediamento in modo da soddisfare almeno il 25 % delle**

esigenze globali di reinsediamento come indicate nelle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR.

Or. en

Emendamento 210
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate su proposta della Commissione relativa al numero massimo totale di persone da reinsediare *e alle priorità geografiche generali*. La Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe *cercare di* adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

Emendamento

(22) È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate su proposta *del Parlamento e* della Commissione relativa al numero massimo totale di persone da reinsediare. La Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

Or. el

Emendamento 211
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate su proposta della Commissione relativa *al numero massimo totale di* persone da reinsediare e alle priorità geografiche generali. La

Emendamento

(22) È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate su proposta della Commissione relativa *all'obiettivo numerico relativo alle* persone da reinsediare e alle priorità geografiche

Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle *discussioni svolte nell'ambito* del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

generali. La Commissione dovrebbe presentare la proposta contemporaneamente alla sua proposta di progetto di bilancio annuale dell'Unione. Il Consiglio dovrebbe cercare di adottare la proposta entro due mesi. La Commissione e il Consiglio dovrebbero tener conto delle *raccomandazioni* del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

Or. fr

Emendamento 212

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al totale e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁴. Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena*

soppresso

possibile dopo l'adozione del piano annuale di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano annuale di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

³⁴ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Or. it

Emendamento 213
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al totale e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁴. Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe

soppresso

cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano annuale di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano annuale di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

³⁴ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Or. en

Emendamento 214

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, *è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire* programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al totale e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano *annuale* di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁴. Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe

Emendamento

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento *stabilendo* programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al totale e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano *pluriennale* di reinsediamento dell'Unione, *è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione*. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁴. Per stabilire programmi mirati di

ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano **annuale** di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano **annuale** di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

³⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano **pluriennale** di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano **pluriennale** di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento **e allineare l'atto di esecuzione ai risultati delle consultazioni annuali tripartite sul reinsediamento (ATCR).**

³⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. en

Emendamento 215

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto **al totale** e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano **annuale** di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e

Emendamento

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto **all'obiettivo numerico** e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e

i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁴. Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano **annuale** di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano **annuale** di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle **discussioni svolte nell'ambito** del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

³⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁴. Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle **raccomandazioni** del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

³⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. fr

Emendamento 216

Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al totale e la partecipazione dello Stato membro, coerentemente con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e

Emendamento

(23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione che determinino il numero preciso di persone da reinsediare rispetto al totale e la partecipazione **volontaria** dello Stato membro, coerentemente con il piano annuale di reinsediamento dell'Unione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁴. Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano annuale di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano annuale di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

³⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³⁴. Per stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame, dato che tali programmi hanno un impatto sostanziale. La Commissione dovrebbe cercare di stabilire programmi mirati di reinsediamento dell'Unione appena possibile dopo l'adozione del piano annuale di reinsediamento dell'Unione e ogniqualvolta sia necessario nel periodo coperto dal piano annuale di reinsediamento dell'Unione. La Commissione dovrebbe tener conto delle discussioni svolte nell'ambito del comitato ad alto livello per il reinsediamento.

³⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Or. bg

Emendamento 217 **Emil Radev, Mariya Gabriel**

Proposta di regolamento **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe **determinare quali delle procedure standard si applichi alla sua esecuzione. Dovrebbe inoltre** prevedere disposizioni sulla cooperazione locale dove e quando opportuno per agevolarne l'esecuzione.

Emendamento

(24) Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe prevedere disposizioni sulla cooperazione locale dove e quando opportuno per agevolarne l'esecuzione.

Or. bg

Emendamento 218

Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe determinare quali delle procedure standard si applichi alla sua esecuzione. Dovrebbe inoltre prevedere disposizioni sulla cooperazione locale *dove e quando opportuno* per agevolarne l'esecuzione.

Emendamento

(24) Ciascun programma mirato di reinsediamento dell'Unione dovrebbe determinare quali delle procedure standard si applichi alla sua esecuzione. Dovrebbe inoltre prevedere disposizioni sulla cooperazione locale e *disposizioni sulla cooperazione con l'UNHCR* per agevolarne l'esecuzione.

Or. en

Emendamento 219
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *Indipendentemente dalle priorità geografiche preventivamente definite e al fine di garantire che il quadro dell'Unione per il reinsediamento abbia la flessibilità necessaria per far fronte a situazioni impreviste, è opportuno prevedere una riserva di posti nel piano di reinsediamento pari al massimo al 10 % dell'obiettivo numerico. Tale riserva consisterebbe in una quota di posti di reinsediamento di emergenza che sarebbero concessi secondo la procedura accelerata di cui all'articolo 11.*

Or. fr

Emendamento 220
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *All'avvio della procedura accelerata di reinsediamento sarebbe opportuno tenere conto anche della possibilità di gestire situazioni di emergenza nel quadro del regime comune del piano stabilito dal Consiglio.*

Or. ro

Emendamento 221
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo, ***ivi comprese le norme volte a scoraggiare i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale.***

(25) Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo.

Or. it

Emendamento 222
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo, ***ivi comprese le norme volte a scoraggiare i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale.***

(25) Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo.

Or. en

Emendamento 223
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo, ivi comprese le norme volte a scoraggiare i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento

(25) Alle persone reinsediate dovrebbe essere concessa la protezione internazionale. Di conseguenza, appena le persone reinsediate arrivano sul territorio degli Stati membri ***partecipanti*** dovrebbero applicarsi le disposizioni relative al contenuto della protezione internazionale previste dall'acquis sull'asilo, ivi comprese le norme volte a scoraggiare i movimenti secondari dei beneficiari di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 224
Maria Grapini

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Vista l'importanza dei criteri di ammissibilità dei cittadini di paesi terzi o apolidi al fine di proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, sarebbe opportuno effettuare anche controlli di sicurezza.

Or. ro

Emendamento 225
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) In linea con la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione)³⁵, per tenere conto globalmente degli sforzi di ciascuno Stato membro è opportuno aggiungere il numero di persone effettivamente reinsediate in uno Stato membro al numero di domande di protezione internazionale ai fini del calcolo del meccanismo correttivo di assegnazione proposto dalla Commissione.

soppresso

³⁵ COM(2016) 270 final.

Or. en

Emendamento 226
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) In linea con la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione)³⁵, per tenere conto globalmente degli sforzi di ciascuno Stato membro è opportuno aggiungere il numero di persone effettivamente reinsediate in uno Stato membro al numero di domande di protezione internazionale ai fini del calcolo del meccanismo *correttivo* di assegnazione *proposto dalla Commissione*.

³⁵ COM(2016) 270 final.

Emendamento

(26) In linea con la proposta di regolamento della Commissione che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione)³⁵, per tenere conto globalmente degli sforzi di ciascuno Stato membro è opportuno aggiungere il numero di persone effettivamente reinsediate in uno Stato membro al numero di domande di protezione internazionale ai fini del calcolo del meccanismo di assegnazione.

³⁵ COM(2016) 270 final.

Or. it

Emendamento 227 **Beatrix von Storch**

Proposta di regolamento **Considerando 27**

Testo della Commissione

(27) Forte della sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad accoglierle, l'UNHCR dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di reinsediamento svolte nel quadro dell'Unione per il reinsediamento. Oltre all'UNHCR, è opportuno che altri attori internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) siano invitati ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Emendamento

(27) Forte della sua competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri *partecipanti* disposti ad accoglierle, l'UNHCR dovrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di reinsediamento svolte nel quadro dell'Unione per il reinsediamento. Oltre all'UNHCR, è opportuno che altri attori internazionali quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) siano invitati ad assistere gli Stati membri

partecipanti nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Or. en

Emendamento 228
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) **Forte** della *sua* competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad accoglierle, l'UNHCR **dovrebbe** continuare a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di reinsediamento svolte nel quadro dell'Unione per il reinsediamento. **Oltre all'UNHCR**, è opportuno che altri attori internazionali **quali l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)** siano invitati ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Emendamento

(27) **Forti** della *loro* competenza nel facilitare le varie forme di ammissione di persone bisognose di protezione internazionale dai paesi terzi nei quali sono state sfollate verso Stati membri disposti ad accoglierle, l'UNHCR **e l'OIM dovrebbero** continuare a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di reinsediamento svolte nel quadro dell'Unione per il reinsediamento. È opportuno che altri attori internazionali siano invitati ad assistere gli Stati membri nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Or. en

Emendamento 229
Helga Stevens

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) **In particolare, l'UNHCR dovrebbe garantire che sia raggiunta una compartecipazione equilibrata, per quanto concerne i "rifugiati economici" di cui al presente regolamento, di individui qualificati e non qualificati, per evitare**

che i paesi terzi reinsedino in maniera sproporzionata persone che non apportano un valore aggiunto immediato al loro mercato del lavoro ed evitare altresì che i paesi europei non offrano alle persone vulnerabili la possibilità di spostarsi e di lavorare sulla base delle loro competenze.

Or. en

Motivazione

È risaputo che la Turchia ha trattenuto lavoratori altamente qualificati durante l'applicazione dell'accordo UE-Turchia e della sua componente di reinsediamento.

Emendamento 230

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe **assistere gli** Stati membri **nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento** conformemente al suo mandato.

Emendamento

(28) **È opportuno che gli Stati membri possano beneficiare di un sostegno che li aiuti a realizzare i loro impegni e a garantire quindi il corretto funzionamento del quadro dell'Unione per il reinsediamento.** [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe **fornire questo sostegno agli** Stati membri, **su loro richiesta e** conformemente al suo mandato.

Or. fr

Motivazione

Non tutti gli Stati membri hanno lo stesso grado di esperienza in materia di reinsediamento e il presente regolamento deve fornire agli Stati membri gli incentivi necessari affinché essi si impegnino a favore del reinsediamento. Gli Stati membri devono, pertanto, poter beneficiare di un sostegno quando procedono ai reinsediamenti. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe essere investita di questo ruolo di sostegno.

Emendamento 231

Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere **gli Stati membri** nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato.

Emendamento

(28) [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere **lo Stato membro partecipante che chiede la sua assistenza** nell'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato.

Or. en

Emendamento 232
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere **gli Stati membri nell'**attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato.

Emendamento

(28) [L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] dovrebbe assistere **all'**attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento conformemente al suo mandato.

Or. el

Emendamento 233
Louis Michel, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe, inoltre, coordinare uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri segnatamente per

quanto concerne l'attuazione del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 234

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 ter) Dal momento che il presente regolamento è finalizzato a stabilire priorità geografiche e procedure di reinsediamento comuni, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a cooperare tra di loro e a eseguire congiuntamente, se lo ritengono opportuno, alcune fasi della procedura. Tale cooperazione può, ad esempio, assumere la forma di una condivisione delle infrastrutture e dell'organizzazione di missioni congiunte di selezione. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe poter sostenere gli Stati membri che prevedono una tale cooperazione.

Or. fr

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe poter favorire e fornire un contesto che consenta agli Stati membri di incrementare la loro cooperazione sul campo. Tale cooperazione consentirà di creare sinergie, aumentare l'efficacia e ridurre i costi a carico degli Stati membri. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo potrebbe svolgere un ruolo chiave in termini di coordinamento di tale cooperazione.

Emendamento 235

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) È opportuno istituire un comitato ad alto livello per il reinsediamento per consentire ampie consultazioni con ***tutti i portatori di interessi sull'***attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Emendamento

(29) È opportuno istituire un comitato ad alto livello per il reinsediamento per consentire ampie ***e sistematiche*** consultazioni con ***le parti interessate*** all'attuazione del quadro dell'Unione per il reinsediamento. ***Il comitato ad alto livello dovrebbe formulare raccomandazioni che fungano da base per l'elaborazione del piano dell'Unione e di piani mirati.***

Or. fr

Emendamento 236

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) L'integrazione nella società di accoglienza delle persone reinsediate è una condizione essenziale per il successo di qualsiasi reinsediamento e, quindi, per l'efficacia del quadro dell'Unione per il reinsediamento. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, prevedere per le persone interessate una formazione prima della partenza, se possibile della durata minima di 3 giorni, al fine di informarle sui loro diritti e doveri, nonché sul contesto sociale, culturale e politico a livello sia dello Stato membro che dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero altresì sviluppare programmi di orientamento successivi all'arrivo, adeguati alle persone reinsediate, al fine di guidarle soprattutto in termini di apprendimento della lingua, istruzione, formazione e mercato del lavoro, tenendo conto delle loro specifiche vulnerabilità. Per quanto possibile, le parti interessate quali gli enti locali e le persone già reinsediate dovrebbero essere coinvolte nell'attuazione di tali programmi.

Motivazione

Tutte le parti interessate al reinsediamento sottolineano l'importanza delle informazioni fornite prima della partenza e dell'accompagnamento successivo all'arrivo delle persone reinsediate. Gli Stati membri dovrebbero quindi attribuire la massima importanza a questi aspetti del reinsediamento.

Emendamento 237**Beatrix von Storch****Proposta di regolamento****Considerando 30***Testo della Commissione*

(30) Per le loro attività di reinsediamento svolte nel quadro del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero ricevere adeguati finanziamenti dal bilancio dell'Unione. Per garantire un funzionamento corretto e sostenibile dei programmi di reinsediamento è necessario modificare il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁶ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Emendamento

(30) Per le loro attività di reinsediamento svolte nel quadro del presente regolamento gli Stati membri **partecipanti** dovrebbero ricevere adeguati finanziamenti dal bilancio dell'Unione. Per garantire un funzionamento corretto e sostenibile dei programmi di reinsediamento è necessario modificare il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁶ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Emendamento 238**Eleftherios Synadinos****Proposta di regolamento**

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ***ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano annuale di reinsediamento dell'Unione.***

Emendamento

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 239

Beatrix von Storch

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento ***che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano annuale di reinsediamento dell'Unione.***

Emendamento

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri ***partecipanti e non partecipanti*** di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento.

Or. en

Emendamento 240

Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento ***che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio*** contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione ***stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano annuale di reinsediamento dell'Unione.***

Emendamento

(31) (31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento, contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione.

Or. bg

Emendamento 241
Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano annuale di reinsediamento dell'Unione.

Emendamento

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano annuale di reinsediamento dell'Unione. ***Il reinsediamento nel quadro dei programmi nazionali non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri previsti dal quadro dell'Unione per il reinsediamento.***

Or. en

Emendamento 242

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento ***che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano annuale*** di reinsediamento dell'Unione.

Emendamento

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento ***mettendo a disposizione posti supplementari rispetto a quelli stabiliti dal piano annuale*** di reinsediamento dell'Unione ***nel quadro del programma*** di reinsediamento dell'Unione.

Or. it

Emendamento 243

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano ***annuale*** di reinsediamento dell'Unione.

Emendamento

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota ***minima*** di persone da reinsediare in base al piano ***pluriennale*** di reinsediamento dell'Unione.

Emendamento 244

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano **annuale** di reinsediamento dell'Unione.

Emendamento

(31) Il presente regolamento non pregiudica la capacità degli Stati membri di adottare o attuare programmi nazionali di reinsediamento che non compromettano gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento, ad esempio contribuendo ai programmi mirati di reinsediamento dell'Unione stabiliti in forza dello stesso con posti supplementari rispetto alla loro quota di persone da reinsediare in base al piano di reinsediamento dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 245

Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Nel caso in cui gli Stati membri propongano posti di reinsediamento nel quadro di programmi nazionali di reinsediamento, essi dovrebbero continuare a ricevere finanziamenti dal bilancio dell'UE.

Or. fr

Motivazione

Si propone di non porre immediatamente fine al finanziamento di programmi nazionali di reinsediamento (importo forfettario). Si tratta di evitare di correre il rischio che il numero

totale di posti offerti su scala europea rimanga costante o addirittura diminuisca. Un simile effetto comprometterebbe uno degli obiettivi del presente regolamento, vale a dire quello di aumentare i reinsediamenti all'interno dell'Unione.

Emendamento 246

Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck

Proposta di regolamento

Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) *Le persone sfollate all'interno del proprio paese dovrebbero poter essere ammesse sul territorio europeo a titolo di ammissione umanitaria. È pertanto opportuno tenere conto del carattere complementare dell'ammissione umanitaria rispetto al reinsediamento. Gli sforzi compiuti dagli Stati membri nell'ambito dei programmi nazionali di ammissione umanitaria dovrebbero quindi beneficiare di un finanziamento dal bilancio europeo. Nel quadro della revisione del presente regolamento, sarà opportuno valutare la possibilità di istituire una procedura comune europea per l'ammissione delle persone sfollate all'interno del proprio paese, distinta dal reinsediamento.*

Or. fr

Motivazione

Il reinsediamento è un percorso di accesso legale ben delimitato che interessa i rifugiati in un paese terzo. Anche gli sfollati all'interno del proprio paese possono necessitare di protezione, per cui dovrebbero essere ammessi a titolo di ammissione umanitaria. Fino a quando il presente regolamento non prevedrà una procedura specifica e distinta per il reinsediamento degli sfollati, si propone di prevedere un finanziamento dal bilancio europeo che consenta di sostenere e incoraggiare i programmi nazionali di ammissione umanitaria alla stessa stregua dei programmi nazionali di reinsediamento.

Emendamento 247

Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe quindi essere attuato in modo coerente con tali diritti e principi, ***anche per quanto riguarda i diritti del minore, il diritto al rispetto alla vita familiare e il principio generale di non discriminazione.***

Emendamento

(33) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbe quindi essere attuato in modo coerente con tali diritti e principi.

Or. el

Emendamento 248
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) È opportuno che al trattamento di dati personali effettuato dalle autorità degli Stati membri nel quadro del presente regolamento si applichi il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Emendamento

(34) È opportuno che al trattamento di dati personali effettuato dalle autorità degli Stati membri ***partecipanti*** nel quadro del presente regolamento si applichi il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Or. en

Emendamento 249
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri per accordare loro protezione internazionale.

Emendamento

Il presente regolamento istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento finalizzato ad ammettere cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri *partecipanti* per accordare loro protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 250

Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La partecipazione degli Stati membri all'esecuzione del quadro dell'Unione per il reinsediamento deve essere volontaria.

Or. bg

Emendamento 251

Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non conferisce un diritto soggettivo di reinsediamento a cittadini di paesi terzi o apolidi.

Or. bg

Emendamento 252

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale **o all'interno del quale** sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione, **su richiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)**, di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Or. fr

Motivazione

Il reinsediamento non interessa generalmente gli sfollati all'interno del proprio paese, bensì le persone registrate dall'UNHCR come rifugiati in un paese terzo. L'inclusione nel presente regolamento degli sfollati all'interno del proprio paese presenta, quindi, problemi in termini di praticabilità per gli Stati membri e i partner degli Stati membri sul campo. Queste persone potrebbero rientrare nei programmi di ammissione umanitaria anziché di reinsediamento. È necessario tenere conto della loro necessità di protezione, per cui si propone di offrire agli Stati membri un aiuto finanziario (importo forfettario) quando attuano programmi nazionali di ammissione umanitaria.

Emendamento 253
Kati Piri, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale **o all'interno del quale** sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale **su segnalazione dell'UNHCR o degli Stati membri**.

Emendamento 254
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento *s'intende* l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento *s'intendono* l'ammissione, **il trasferimento e la protezione** di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Emendamento 255
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento *s'intende* l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento *s'intende* l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale o all'interno del quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri **partecipanti**, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Emendamento 256
Emil Radev, Mariya Gabriel

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale ***o all'interno del quale*** sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Or. bg

Emendamento 257

Sergei Stanishev

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale ***o all'interno del quale*** sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per reinsediamento s'intende l'ammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, nel territorio degli Stati membri, allo scopo di accordare loro protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 258

Beatrix von Storch

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, per Stati membri partecipanti s'intendono gli Stati membri che hanno acconsentito a

partecipare volontariamente al quadro dell'Unione per il reinsediamento.

Or. en

Emendamento 259
Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione

È istituito un quadro *dell'Unione* per il reinsediamento.

Emendamento

È istituito un quadro *di riferimento* per il reinsediamento.

Or. it

Emendamento 260
Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Esso stabilisce le norme sul reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri.

Emendamento

Esso stabilisce le norme sul reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri *e definisce la chiave di attribuzione delle quote di persone da reinsediare per ciascuno Stato membro.*

Or. it

Emendamento 261
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Esso stabilisce le norme sul reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri.

Esso stabilisce le norme sul reinsediamento di cittadini di paesi terzi e apolidi nel territorio degli Stati membri *partecipanti*.

Or. en

Emendamento 262

Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il quadro dell'Unione per il reinsediamento:

Emendamento

Il quadro dell'Unione per il reinsediamento *unicamente*:

Or. en

Emendamento 263

Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi *bisognosi* di protezione internazionale *arrivino* nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro;

Emendamento

(a) provvede affinché *sia esaminata la domanda* di protezione internazionale *dei cittadini di paesi terzi e apolidi che richiedono tale protezione internazionale e assicura a quanti si vedono riconoscere legittimamente lo status di rifugiato l'arrivo* nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro;

Or. it

Emendamento 264

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro;

Emendamento

(a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi **più vulnerabili** bisognosi di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro;

Or. fr

Emendamento 265
Beatrix von Storch

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro;

Emendamento

(a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri **partecipanti** in modo legale e sicuro;

Or. en

Emendamento 266
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Articolo 3 - comma 3 - lettera a

Testo della Commissione

a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale **e sicuro**;

Emendamento

a) provvede affinché cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale arrivino nel territorio degli Stati membri in modo legale;

Or. el

Emendamento 267

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) contribuisce a ridurre la pressione sul paese di primo rifugio privilegiando un uso strategico del reinsediamento;

Or. fr

Motivazione

L'uso strategico del reinsediamento quale inteso dall'UNHCR consente di massimizzarne gli effetti positivi, in particolare nei confronti dei paesi di primo rifugio e dei rifugiati non reinsediati. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, unire le forze nel quadro di tale uso strategico al fine di ottimizzare l'efficacia e il valore aggiunto dell'azione dell'Unione.

Emendamento 268

Beatrix von Storch

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) contribuisce a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

soppresso

Or. en

Emendamento 269

Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento

Articolo 3 - comma 3 - lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) ***contribuisce*** a ridurre il rischio di un ***afflusso irregolare*** su larga scala di

b) ***mira*** a ridurre il rischio di un ***ingresso illegale e non sicuro*** su larga

cittadini di paesi terzi e apolidi **bisognosi** di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

scala di cittadini di paesi terzi e apolidi **intenzionati a richiedere** protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

Or. el

Emendamento 270

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **contribuisce a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di** cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale **nel territorio degli Stati membri;**

Emendamento

(b) **garantisce una via legale e sicura di accesso all'Unione a** cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale;

Or. it

Emendamento 271

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contribuisce a **ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di** cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale **nel territorio** degli Stati membri;

Emendamento

(b) contribuisce a **garantire ai** cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale **un accesso accelerato all'Unione europea e aumenta gli sforzi di reinsediamento da parte** degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 272

Lorenzo Fontana

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contribuisce a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi **bisognosi di** protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

Emendamento

(b) contribuisce a ridurre il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi **richiedenti** protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

Or. it

Emendamento 273

Kati Piri, Anna Hedh, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contribuisce a ridurre **il rischio di un afflusso irregolare su larga scala di** cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale **nel** territorio degli Stati membri;

Emendamento

(b) contribuisce a ridurre **la necessità dei** cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale **di spostarsi irregolarmente verso il** territorio degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 274

Helga Stevens

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) contribuisce a ridurre **il rischio di un** afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

Emendamento

(b) contribuisce a ridurre **l'**afflusso irregolare su larga scala di cittadini di paesi terzi e apolidi bisognosi di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri;

Emendamento 275

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento.

Emendamento

(c) ***incoraggia tutti gli Stati membri a prendere parte agli sforzi di reinsediamento e contribuisce quindi a iniziative internazionali di reinsediamento incrementando il numero di posti di reinsediamento offerti dagli Stati membri dell'Unione.***

Or. fr

Emendamento 276

Kati Piri, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento.

Emendamento

(c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento ***incrementando in tal modo il numero complessivo di posti di reinsediamento disponibili negli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 277

Helga Stevens

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento.

Emendamento

(c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento ***interconnesse con gli accordi di riammissione e combinate con un rifugio sicuro nei paesi di transito.***

Or. en

Motivazione

Si rafforza il concetto secondo cui tale quadro è inteso a fare da leva per la conclusione di accordi di riammissione.

Emendamento 278
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Articolo 3 - comma 3 - lettera c

Testo della Commissione

c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento.

Emendamento

c) contribuisce a iniziative internazionali di reinsediamento ***a livello dell'Unione.***

Or. el

Emendamento 279
Kati Piri, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nel determinare le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento, in conformità degli atti ***di esecuzione*** di cui agli articoli 7 e 8, sono presi in considerazione i seguenti fattori:

Emendamento

Nel determinare le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento, in conformità degli atti ***delegati*** di cui agli articoli 7 e 8, sono presi in considerazione i seguenti fattori:

Or. en

Emendamento 280

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nel determinare le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento, in conformità degli atti **di esecuzione** di cui agli articoli 7 e 8, sono presi in considerazione i seguenti fattori:

Emendamento

Nel determinare le regioni o i paesi terzi da cui deve avvenire il reinsediamento nell'ambito del quadro dell'Unione per il reinsediamento, in conformità degli atti **delegati** di cui agli articoli 7 e 8, sono presi in considerazione i seguenti fattori:

Or. it

Emendamento 281

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo **o all'interno di un paese terzo** e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;

Emendamento

(a) ***le esigenze globali di reinsediamento quali definite dall'UNHCR segnatamente per quanto concerne:***

- il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;

- la situazione di queste persone e il loro grado di vulnerabilità, nonché i casi di situazioni prolungate e le possibilità di fare un uso strategico del reinsediamento.

Or. fr

Motivazione

L'uso strategico del reinsediamento quale inteso dall'UNHCR consente di massimizzarne gli effetti positivi, in particolare nei confronti dei paesi di primo rifugio e dei rifugiati non reinsediati. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, unire le forze nel quadro di tale uso strategico al fine di ottimizzare l'efficacia e il valore aggiunto dell'azione dell'Unione.

Emendamento 282

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo o all'interno di un paese terzo e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;

Emendamento

(a) il numero di persone **vulnerabili** bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo o all'interno di un paese terzo e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri, **in base alle esigenze globali di reinsediamento come indicate nelle proiezioni annuali delle esigenze globali di reinsediamento dell'UNHCR;**

Or. en

Emendamento 283

Sergei Stanishev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo o all'interno di un paese terzo e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;

Emendamento

(a) il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo o all'interno di un paese terzo e gli eventuali **potenziali** movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;

Or. en

Motivazione

Il quadro dell'Unione per il reinsediamento dovrebbe mirare a ridurre il rischio di flussi migratori su larga scala verso gli Stati membri e scoraggiare i migranti dal ricorrere a spostamenti irregolari e viaggi pericolosi. Ne consegue che, in fase di individuazione delle regioni prioritarie, sarebbe opportuno tenere conto non soltanto degli attuali spostamenti migratori, ma anche del rischio di potenziali spostamenti.

Emendamento 284

Kati Piri, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo *o all'interno di un paese terzo e gli eventuali movimenti successivi di tali persone verso il territorio degli Stati membri;*

Emendamento

(a) il numero di persone bisognose di protezione internazionale sfollate verso un paese terzo e *ammissibili al reinsediamento come indicato dall'UNHCR;*

Or. en

Emendamento 285

Kati Piri, Anna Hedh, Miltiadis Kyrkos, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi vulnerabili bisognosi di protezione internazionale, in particolare quelli la cui condizione di rifugiato si protrae;

Or. en

Emendamento 286

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

**(b) la complementarità con
l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai
paesi terzi verso i quali o nei quali sono
state sfollate le persone bisognose di
protezione internazionale;** **soppresso**

Or. it

Emendamento 287

Kati Piri, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

**(b) la complementarità con
l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai
paesi terzi verso i quali o nei quali sono
state sfollate le persone bisognose di
protezione internazionale;** **soppresso**

Or. en

Emendamento 288

Sergei Stanishev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

**(b) la complementarità con
l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai
paesi terzi verso i quali o nei quali sono
state sfollate le persone bisognose di
protezione internazionale;** **soppresso**

Emendamento 289

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la complementarità con l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai paesi terzi verso i quali o nei quali sono state sfollate le persone bisognose di protezione internazionale;

soppresso

Emendamento 290

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la complementarità con l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai paesi terzi verso i quali *o nei quali* sono state sfollate le persone bisognose di protezione internazionale;

(b) la complementarità con l'assistenza finanziaria e tecnica fornita ai paesi terzi verso i quali sono state sfollate le persone bisognose di protezione internazionale;

Motivazione

Il reinsediamento non interessa generalmente gli sfollati all'interno del proprio paese, bensì le persone registrate dall'UNHCR in un paese terzo. L'inclusione nel presente regolamento degli sfollati all'interno del proprio paese presenta, quindi, problemi in termini di praticabilità per gli Stati membri e i partner degli Stati membri sul campo. Queste persone potrebbero rientrare nei programmi di ammissione umanitaria anziché di reinsediamento. È necessario tenere conto della loro necessità di protezione, per cui si propone di offrire agli Stati membri un aiuto finanziario in fase di attuazione dei programmi nazionali di ammissione umanitaria.

Emendamento 291
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***b bis) la relazione annuale dell'UNHCR
sulla proiezione delle esigenze globali di
reinsediamento;***

Or. es

Emendamento 292
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

***c) le relazioni generali dell'Unione
con il paese terzo o i paesi terzi da cui
avviene il reinsediamento e con i paesi
terzi in generale;***

soppresso

Or. es

Emendamento 293
Judith Sargentini
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

***(c) le relazioni generali dell'Unione
con il paese terzo o i paesi terzi da cui
avviene il reinsediamento e con i paesi
terzi in generale;***

soppresso

Or. en

Emendamento 294

Kati Piri, Anna Hedh, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le relazioni generali dell'Unione con il paese terzo o i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento e con i paesi terzi in generale;

soppresso

Or. en

Emendamento 295

Sergei Stanishev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le relazioni generali dell'Unione con il paese terzo o i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento e con i paesi terzi in generale;

soppresso

Or. en

Emendamento 296

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) le relazioni generali dell'Unione con il paese terzo o i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento e con i paesi terzi in generale;

soppresso

Emendamento 297

Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) le relazioni generali dell'Unione con il paese terzo o i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento ***e con i paesi terzi in generale***;

Emendamento

(c) le relazioni generali dell'Unione con il paese terzo o i paesi terzi da cui avviene il reinsediamento;

Or. en

Emendamento 298

Helga Stevens

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento assunti dai paesi terzi;

Or. en

Motivazione

Lettera (e) spostata.

Emendamento 299

Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) *l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo, ai fini fra l'altro:*

soppresso

i) di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

ii) di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese;

iii) di aumentare la capacità di accoglienza e protezione delle persone bisognose di protezione internazionale che soggiornano in tale paese, anche tramite lo sviluppo di un efficace sistema di asilo, oppure

iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;

Or. fr

Emendamento 300

Sergei Stanishev

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) *l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo, ai fini fra l'altro:*

soppresso

i) di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la

frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

ii) di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese;

iii) di aumentare la capacità di accoglienza e protezione delle persone bisognose di protezione internazionale che soggiornano in tale paese, anche tramite lo sviluppo di un efficace sistema di asilo, oppure

iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;

Or. en

Emendamento 301

Judith Sargentini

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo, ai fini fra l'altro:

soppresso

i) di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

ii) di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei

richiedenti asilo che hanno attraversato irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese;

iii) di aumentare la capacità di accoglienza e protezione delle persone bisognose di protezione internazionale che soggiornano in tale paese, anche tramite lo sviluppo di un efficace sistema di asilo, oppure

iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;

Or. en

Emendamento 302
Helga Stevens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

(d) l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo, ai fini fra l'altro:

Emendamento

(d) l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo **costituisce un presupposto**, ai fini fra l'altro:

Or. en

Motivazione

Si rafforza il concetto secondo cui tale quadro è inteso a fare da leva per la conclusione di accordi di riammissione.

Emendamento 303
Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(d) *l'effettiva cooperazione di un paese terzo con l'Unione nel settore della migrazione e dell'asilo, ai fini fra l'altro:*

(d) *regioni che accolgono rifugiati la cui condizione di rifugiato si protrae;*

Or. en

Emendamento 304

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) *di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;*

soppresso

Or. it

Emendamento 305

Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) *di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;*

soppresso

Or. en

Emendamento 306

Emil Radev, Mariya Gabriel, Filiz Hyusmenova

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i) di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

Emendamento

i) di ridurre il numero di *suoi* cittadini, *cittadini* di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

Or. bg

Emendamento 307

Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento

Articolo 4 - comma 1 - lettera d - punto i

Testo della Commissione

i) di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano *irregolarmente* la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

Emendamento

i) di ridurre il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi provenienti da tale paese terzo che attraversano *illegalmente* la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri;

Or. el

Emendamento 308

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

ii) *di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in*

Emendamento

soppresso

questione o che hanno un legame con tale paese;

Or. it

Emendamento 309

Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato irregolarmente la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese;

soppresso

Or. en

Emendamento 310

Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento

Articolo 4 - paragrafo 1 - lettera d - punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato **irregolarmente** la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese;

ii) di creare le condizioni per il ricorso al principio del primo paese di asilo e del paese terzo sicuro per il rimpatrio dei richiedenti asilo che hanno attraversato **illegalmente** la frontiera per entrare nel territorio degli Stati membri in provenienza dal paese terzo in questione o che hanno un legame con tale paese;

Or. el

Emendamento 311

Kati Piri, Elly Schlein, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) di aumentare la capacità di accoglienza e protezione delle persone bisognose di protezione internazionale che soggiornano in tale paese, anche tramite lo sviluppo di un efficace sistema di asilo, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 312

Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;

soppresso

Or. en

Emendamento 313

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano irregolarmente nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;

soppresso

Or. it

Emendamento 314
Eleftherios Synadinos

Proposta di regolamento
Articolo 4 - paragrafo 1 - lettera d - punto iv

Testo della Commissione

*iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano **irregolarmente** nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;*

Emendamento

*iv) di aumentare il tasso di riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi che soggiornano **illegalmente** nel territorio degli Stati membri, fra l'altro mediante la conclusione e l'efficace attuazione di accordi di riammissione;*

Or. el

Emendamento 315
Kati Piri, Elly Schlein, Birgit Sippel, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

*(e) **la portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento assunti dai paesi terzi.***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 316
Sergei Stanishev

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento assunti dai paesi terzi.

soppresso

Or. en

Emendamento 317
Helga Stevens

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) la portata e il contenuto degli impegni di reinsediamento assunti dai paesi terzi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Lettera (e) spostata.

Emendamento 318
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Una volta determinati le regioni o i paesi terzi di cui al comma 1, l'Unione avvia con essi un dialogo inteso a massimizzare gli effetti positivi degli impegni UE in materia di reinsediamento, in particolare per quanto concerne l'incremento delle capacità di accoglienza e di protezione delle persone che necessitano di protezione internazionale che soggiornano in questi paesi, segnatamente attraverso l'istituzione di un sistema di asilo efficace, l'integrazione dei rifugiati e il non respingimento.

Motivazione

L'Unione non dovrebbe soltanto privilegiare l'uso strategico del reinsediamento quale inteso dall'UNHCR, ma deve altresì esserne un attore chiave. I reinsediamenti dovrebbero quindi andare di pari passo con un dialogo più intenso con i paesi terzi dai quali hanno luogo i reinsediamenti al fine di massimizzare gli effetti positivi dell'uso strategico degli stessi.